

REGOLAMENTO REGIONALE 21 DICEMBRE 2006, N. 14

«Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 – Modalità per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario.»

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 59 DEL 27 DICEMBRE 2006

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE

ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Modificazione all'art. 8)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario) le parole: "alla data dell'entrata in vigore della L.R. 13/2002" sono sostituite dalle parole: "alla data del 30 giugno 2006".

Art. 2.

(Modificazione ed integrazioni all'Allegato D)

1. L'Allegato D del r.r. 4/2003 è modificato ed integrato come da Allegato 1 del presente regolamento.

Art. 3.

(Sostituzione del Modello 4 Esame Finale)

1. Il Modello 4 dell'esame finale è sostituito dal Mod. 4 allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 21 dicembre 2006

LORENZETTI

2. **Al secondo capoverso dell'Allegato D del r.r. 4/2003** è aggiunto il seguente paragrafo: "Qualora ciò non fosse possibile, i soggetti gestori della formazione sono tenuti a rilasciare una dichiarazione delle competenze acquisite nel percorso effettuato. La dichiarazione di competenza ha valore di credito formativo che può essere utilizzato dall'allievo nel primo corso utile al quale, lo stesso, è ammesso in sovrannumero".

3. **Al terzo capoverso dell'Allegato D del r.r. 4/2003** dopo le parole: "frequenza in percorsi successivi" sono aggiunte le parole: "dietro superamento della prova selettiva nel caso in cui le domande eccedano i posti messi a concorso".



Logo soggetto formatore

# REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Al Sig. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

per aver superato l'esame finale previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 17 luglio 2002, n. 13 con la seguente votazione \_\_\_\_\_ si rilascia il presente

## ***ATTESTATO DI QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO***

Il Presidente della  
Commissione Giudicatrice

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
dell'Ente gestore

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

N. Registrazione \_\_\_\_\_

## NOTE

### Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Rosi, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 15 novembre 2006, deliberazione n. 1924;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 4 dicembre 2006, per il successivo iter;
- assegnato alla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali – igiene e sanità – istruzione – cultura - sport", per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 5 dicembre 2006;
- esaminato dalla III<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, nella seduta del 14 dicembre 2006, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

### NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

#### Nota al titolo del regolamento:

- Il regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, recante "Modalità per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario", è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 12 marzo 2003, n. 11.

#### Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 8 del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (si veda la nota al titolo del regolamento), così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 8.  
(Credito formativo)

1. La Regione quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario, nel modo seguente:

a) coloro che sono in possesso del solo titolo di operatore tecnico addetto all'assistenza, conseguito ai sensi del d.m. 295/1991, devono frequentare, per quanto riguarda la formazione teorica, almeno il settanta per cento delle ore previste nelle unità formative

B.3, B.4 e relative esercitazioni del modulo professionalizzante, nonché ottanta ore di tirocinio predisposte dalla direzione del corso;

b) a coloro che, alla data del 30 giugno 2006, erano dipendenti di strutture pubbliche o private, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e hanno svolto attività socio-sanitaria e socio-assistenziale sono riconosciuti i seguenti crediti formativi:

1) per la parte teorica:

1.1 la quantificazione delle ore svolte, attraverso l'attestazione di frequenza a corsi di aggiornamento, della durata minima di trentadue ore, finalizzati all'assistenza socio-sanitaria e assistenziale e certificati dall'ente gestore autorizzato ai sensi della legge 845/1978;

1.2 trenta ore per ogni anno di servizio espletato, fino ad un massimo di otto anni; tale monte ore viene aumentato fino a un massimo del sessanta per cento in relazione al grado di prevalenza di attività nel sociale, certificato dal legale rappresentante dell'ente di appartenenza;

2) per la parte di tirocinio viene riconosciuta tutta l'attività lavorativa svolta nell'ambito socio-sanitario e assistenziale.

2. Tutti coloro che sono nelle condizioni di poter dimostrare il possesso dei crediti formativi di cui al comma 1 devono comunque frequentare, per quanto riguarda la formazione teorica, almeno il settanta per cento delle ore previste nelle unità formative B.3, B.4 e le relative esercitazioni del modulo professionalizzante, nonché ulteriori quaranta ore, da effettuarsi in unità formative su indicazione della direzione del corso.».